

N. 3475/2023 R.G.



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

**DECRETO DI CONVALIDA DI PROROGA DEL TRATTENIMENTO**

Il giudice dott. ssa Elena Kildani

visto il decreto di proroga del trattenimento per ulteriori 60 giorni presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano – Corelli, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 25 gennaio 2023 e notificato in pari data alle ore 15:20, nei confronti di:

\_\_\_\_\_

, difeso di fiducia dall'avv. Anna Moretti;

visto il verbale dell'udienza di convalida del decreto, redatto in data odierna, a scioglimento della riserva assunta

**OSSERVA**

In data 31/08/2022 il questore di Milano ha disposto il trattenimento di \_\_\_\_\_, presso il C.P.R. di Milano. In data 02/09/2022, il Tribunale di Milano, ritenendone sussistenti i presupposti, individuati dal questore nell'art. 6 c.3 d.lgs. 142/2015, ha convalidato tale provvedimento. In data 24/10/2022 il questore di Milano ha disposto la proroga del trattenimento; in data 26/10/2022 il Tribunale di Milano ha convalidato la disposta proroga.

Dalla lettura dei provvedimenti pregressi emerge che

- è arrivato in Italia il 18 luglio 2022 a Lampedusa e, collocato nel Centro di Permanenza Temporaneo, ha dichiarato di essere venuto qui per motivi di lavoro;
- il 25 luglio 2022 ha ricevuto un decreto di espulsione dal Questore di Ragusa, con ordine di allontanarsi entro sette giorni;
- il 29 luglio 2022 è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria di Bologna per furto con destrezza;
- è stato controllato a Ventimiglia e ha dichiarato di voler andare in Francia;
- il 10 agosto 2022, a Imperia, è stato munito di un secondo decreto di espulsione, ex art. 13 comma 4 lett. b) e 4 bis D. Lgs. 286/1998 ed è da allora trattenuto presso il CPR di Milano;
- il 12 agosto 2022, davanti al giudice di pace di Milano, ha ribadito di essere giunto per motivi di lavoro; il giudice di pace ha convalidato il trattenimento;



- ha formulato domanda di protezione internazionale solo dopo la convalida del trattenimento disposta dal giudice di pace; disposto il suo trattenimento ex art. 6 c.3 d.lgs. 142/2015, esso è stato convalidato dal Tribunale di Milano in data 02/09/2022;
- in data 13/09/2022 la commissione territoriale ha pronunciato diniego di protezione; avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso, pendente (r.g. 35845/2022, come indicato nel decreto del questore);
- in data 26/10/2022 il Tribunale di Milano ha convalidato la proroga per ulteriori 60 giorni;
- in data 19/12/2022 il questore della provincia di Milano ha disposto la proroga per ulteriori 60 gironi;
- in data 21/12/2022 il Tribunale di Milano ha convalidato al proroga limitandone l'estensione a soli 30 giorni, ritenendo necessario garantire controllo a breve termine sull'evoluzione delle condizioni di salute del richiedente.

In data 26/01/2023 la difesa ha depositato memoria. In essa è in primo luogo formulata istanza di riesame della convalida dell'originario trattenimento pronunciato in data 02/09/2022. Sono poi formulate le seguenti argomentazioni difensive:

- tardività della richiesta di proroga, dovendosi a giudizio della difesa computare la decorrenza del termine indicato nel provvedimento di proroga del 21 dicembre 2022 appunto da tale data (termine che sarebbe spirato il 20 gennaio 2023);
- la convalida della proroga disposta il 21 dicembre 2022 sarebbe viziata per essere stata basata su un certificato medico rilasciato da un medico privato e non già dall'asl competente;
- la restrizione della libertà personale non potrebbe essere ulteriormente protratta in dipendenza dei tempi di definizione del ricorso giurisdizionale poiché esso, a parere della difesa, avrebbe superato i termini consentiti.

A fronte di ciò il personale della questura che ha preso parte all'udienza ha rilevato in merito alla eccepita tardività di richiesta di proroga che il termine concesso dal tribunale il 21 dicembre 2022 ha comportato una "proroga" e dunque un ampliamento del termine originario che sarebbe dovuto scadere il 27 dicembre. Pertanto la risposta proroga di 30 giorni avrebbe posticipato tale scadenza di 30 giorni a decorrere dal 27 dicembre; la richiesta di proroga intervenuta al 25 gennaio 2023 sarebbe dunque tempestiva.

All'odierna udienza le dichiarazioni raccolte da richiedente sono state limitate, atteso che informazioni rilevanti per la valutazione del caso di specie erano già state acquisite nelle precedenti richieste di convalida e pertanto erano confluite agli atti di questo giudizio, per via del provvedimento del 21/12/2022 allegato alla richiesta id convalida. in data odierna ha dichiarato:

“  
”  
*“Non ricordo esattamente quando sono entrato in Italia. So che ho ricevuto un decreto di espulsione”.*  
*“Il 5 gennaio 2023 ho avuto un'udienza in presenza al Tribunale di Milano”.*  
*“Sono stanco non mi sento bene, ormai sono qui da più di cinque mesi. Non ce le faccio più.”*

La questura ha chiesto che sia convalidata la disposta proroga, alla luce del fatto che il ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione internazionale è ancora pendente.

La difesa ha richiamato le argomentazioni svolte nella nota difensiva depositata agli atti il 26 gennaio 2023 e ha concluso in ogni caso con una richiesta di non convalida ed immediata liberazione del suo assistito.

\*\*\*\*\*

Giudica il Tribunale di non poter convalidare l'ulteriore richiesta di proroga avanzata dalla Questura di Milano.

Quanto alla richiesta preliminare della difesa di accedere ad un riesame della convalida di trattenimento pronunciata il 2 settembre 2022, si osserva che l'istanza è qui irritualmente proposta ed è insuscettibile di esame in questa sede. Infatti non v'è dubbio che l'odierno procedimento sia stato introdotto dalla questura di Milano,



con apposita richiesta pervenuta alla cancelleria di questo ufficio il 25 gennaio 2023; il *thema decidendum* è definito dal *petitum* di quell'istanza, ossia la richiesta di convalida del provvedimento di proroga di trattenimento.

La difesa del richiedente ha argomentato la richiesta di riesame richiamando la sent. 2457/2021 Cass. In proposito il tribunale osserva che è pienamente condivisibile il principio ivi espresso, ossia che istanza di riesame non sia sottoposta a termini di decadenza né a preclusioni relativamente *al bis in idem*, poiché la natura cautelare del provvedimento comporta che esso è insuscettibile di cristallizzazione nella forma di cosa giudicata. Tuttavia la circostanza che non siano previsti termini a pena di decadenza e non sia preclusa una riproposizione di un nuovo riesame non comportano comunque la sovversione dei principi ordinari che governano il procedimento di convalida, che ha un oggetto specifico il cui ambito di cognizione è determinato dalle istanze dell'autorità pubblica precedente. Al contrario, la difesa è legittimata a proporre riesame dell'originaria convalida, introducendo apposito giudizio.

Tanto chiarito, si ritiene che in questa sede si possa pervenire ad una determinazione in merito alla richiesta di proroga accedendo all'esame di uno specifico aspetto della vicenda, il quel risulta assorbente, e prescindendo dalla analitica disamina delle diverse critiche avanzate dalla difesa.

Rammenta questo giudice di aver disposto una proroga in data 21 dicembre 2022 – provvedimento allegato in copia dal questore - dopo aver richiesto che il trattenuto fosse sottoposto ad accertamenti urgenti circa il suo stato di salute poiché egli ha durante l'udienza 21 dicembre 2022 aveva lamentato malessere psicofisico risultava sottoposto a terapia farmacologica con paroxetina e xanax. all'esito di questi accertamenti è stata accordata la proroga di soli 30 giorni.

È stata oggi allegata dalla difesa copia Ehi del diario clinico dell'odierno richiedente.

Risulta da tale documento che \_\_\_\_\_ ha patito più volte attacchi di panico nel corso del periodo di trattenimento, soprattutto nel mese di novembre 2022. Risulta altresì che costui abbia ricevuto la prescrizione di una terapia farmacologica volta a sedare i sintomi di tali attacchi di panico.

Dopo il disposto accertamento del 21 dicembre 2022 non risulta alcuna significativa annotazione nel diario clinico, poiché \_\_\_\_\_ risulta essere stato visitato solo il 9 gennaio 2023: il medico annotato che parametri rilevati erano nella norma ed egli risultava orientato nel tempo e nello spazio.

L'assenza di annotazioni di significato successive alla precedente proroga di trattenimento, tuttavia, è insufficiente in questa sede a rassicurare in merito alle condizioni di salute di \_\_\_\_\_.

Occorre infatti rammentare che il giovane si trova ristretto dalla metà dell'agosto 2022, trattenuto mentre cercava di raggiungere la Francia all'età di 19 anni.

Gli accertamenti svolti il 21 dicembre 2022 hanno sì consentito al Tribunale di valutare possibile la protrazione del trattenimento per ulteriori 30 giorni, ma in questa sede non ci si può esimere dal valutare anche il peso incrementale di ogni ulteriore giorno di restrizione della libertà personale sulle condizioni di salute di un ragazzo che ha certamente espresso sintomatologia riconducibile ad attacchi di panico, come attestato dal diario clinico, in tempi piuttosto recenti, e sopita solo a seguito della somministrazione di terapia farmacologica, ancora in atto al bisogno. Si osserva poi come gli accertamenti urgenti disposti, pur non rilevando una controindicazione alla vita di comunità, hanno condotto il medico a consigliare una visita psicologica per deflessione del tono dell'umore.

L'opportunità di questa indicazione emerge chiaramente da quanto dichiarato dal richiedente all'udienza 21 dicembre 2022, allorché ha denunciato malessere, e da quanto ribadito in data odierna (“*Sono stanco non mi sento bene, ormai sono qui da più di cinque mesi. Non ce le faccio più.*”). Emerge infatti dal diario clinico prodotto dalla difesa come all'indicazione medica di un sostegno psicologico non sia stato dato alcun seguito.

Valutato pertanto che \_\_\_\_\_, ristretto al CPR in giovanissima età, appena diciannovenne, subisce una limitazione della libertà personale che si protrae da ormai 5 mesi e che ogni ulteriore giorno di



trattenimento comporta una compromissione incrementale della salute psicofisica, per il sostegno della quale non è offerta alcuna specifica assistenza, al di fuori terapia farmacologica, si ritiene che l'esigenza di tutela del diritto alla salute di \_\_\_\_\_, suscettibile di ulteriore compromissione per via della condizione psicologica determinata dalla protratta restrizione della libertà personale, debba prevalere sulle contrapposte esigenze veicolate dalla richiesta di trattenimento, in questo caso non sostenute da ragioni di tutela della pubblica sicurezza, ma unicamente da quelle di garantire l'eseguitività del rimpatrio nel caso in cui la domanda di protezione internazionale risultasse infondata (infatti \_\_\_\_\_ si trova ristretto ai sensi dell'art. 6 c. 3 d.lgs. 142/2015, per ritenuta pretestuosità della domanda di protezione internazionale).

**P.Q.M.**

visto l'art. 6 c.3 e art. 6 c. 8 d.lgs. 142/2015

**NON PROROGA**

il trattenimento di \_\_\_\_\_ disposto con decreto del Questore della Provincia di Milano in data 31 agosto 2022 e convalidato dal Tribunale di Milano in data 2 settembre 2022 e successivamente prorogato in data 26 ottobre 2022 e 21 dicembre 2022 e, per l'effetto, **dispone che** \_\_\_\_\_ nato in

**sia immediatamente dimesso dal CPR.**

Si comunichi:

- all'interessato
- al difensore
- alla Questura di Milano – Ufficio Immigrazione.

Milano, 27 gennaio 2023, ore 16:30.

il Giudice  
Elena Kildani

